



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 3 MAGGIO 2023

ESTRATTO CON ALLEGATO

OGGETTO: Adozione “Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio del Garante della Salute della Regione Calabria”.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE la legge regionale 10 luglio 2008, n. 22 ha istituito il Garante della Salute, cui è attribuito il compito di verificare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti di tutte le persone, di ogni colore, religione, cultura ed etnia, compresi i detenuti, in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria;

CHE l’art. 4 della predetta legge prevede che:

“Il Garante è eletto, a maggioranza qualificata dei presenti, dal Consiglio regionale [...] tra persone che abbiano maturato una esperienza almeno decennale nel campo sociale o sanitario; se dopo tre votazioni non è raggiunto il quorum necessario si procede con una quarta votazione a seguito della quale viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa.”;

CHE con deliberazione del Consiglio regionale del 12 dicembre 2022, n. 141, è stata eletta Garante della Salute della Regione Calabria la prof.ssa Anna Maria Stanganelli;

CHE la predetta legge all’art. 4, comma 7, dispone che al Garante della Salute spettano le indennità determinate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

PRESO ATTO che il Garante della Salute, con doc. int. n. 8789 del 2 maggio 2023, ha trasmesso al Presidente del Consiglio regionale e ai componenti Questo Ufficio di Presidenza la bozza del “Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio del Garante della Salute della Regione Calabria” ai fini della presa d’atto e dell’adozione;

RITENUTO di condividere il contenuto della bozza *de qua*, di prenderne atto e adottare il “Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio del Garante della Salute della Regione Calabria”;

CONSIDERATO

CHE con deliberazione n. 72 del 15 novembre 2022 Questo Ufficio di Presidenza ha disciplinato contenuti, limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (missioni e rimborsi spese) da riconoscere al Garante della Salute, secondo le previsioni del “Disciplinare per il riconoscimento delle indennità accessorie al Difensore Civico della Regione Calabria”, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 36 dell’11 settembre 2020;

CHE il Regolamento proposto dal Garante della Salute contiene una diversa disciplina delle indennità accessorie (missioni e rimborsi spese) da riconoscere allo stesso;

RITENUTO, pertanto, di dovere revocare parzialmente la deliberazione n. 72 del 15 novembre 2022 nella parte in cui disciplina le indennità accessorie (missioni e rimborsi spese) da riconoscere al Garante della Salute;

VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 e, in particolare, l’art. 23 che sancisce l’autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio regionale;

- la legge regionale 10 luglio 2008, n. 22 recante “Istituzione del Garante della salute della Regione Calabria”;
- il Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con D.C.R. 27 maggio 2005, n. 5;
- il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017;
- il Regolamento Interno dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 9 del 27 gennaio 2017 e modificato con deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 12 maggio 2020 e n. 3 del 9 febbraio 2022;

RICHIAMATI

- il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del Settore proponente;
- il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria, rilasciato dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;

all’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

su proposta del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e valutazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della bozza del “Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio del Garante della Salute della Regione Calabria” trasmessa da Garante della Salute della Regione Calabria;
2. di condividere il contenuto della bozza di cui al punto precedente e contestualmente adottare il “Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio del Garante della Salute della Regione Calabria” che allegato al presente atto deliberativo ne costituisce parte integrante;
3. di trasmettere copia del presente atto al Segretariato Generale, alla Direzione generale, al Capo di Gabinetto e al Garante della Salute per la regione Calabria, per il seguito di competenza e/o per opportuna conoscenza;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
F.to Filippo Mancuso